

IN QUESTA EDIZIONE



1. Le novità fiscali del Decreto Legge n. 50/2017
2. Altre novità introdotte all'interno di disposizioni non prettamente fiscali
3. La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

1

Le novità fiscali del Decreto Legge n. 50/2017

Per soggetti IVA

Le novità fiscali del Decreto Legge n. 50/2017

Il Decreto Legge n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, deve essere ancora convertito in legge. Siccome nel corso della conversione in legge – entro sessanta giorni dalla predetta entrata in vigore – potrebbero essere apportate ancora delle modifiche, riportiamo in seguito solo un breve elenco delle più rilevanti novità fiscali introdotte, spiegandole in maniera approfondita solo dopo l'approvazione della futura legge di conversione.

Le novità fiscali del Decreto Legge n. 50/2017 sono le seguenti:

L'estensione del sistema dello "split-payment" ai lavoratori autonomi e verso le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione

Ricordiamo che i lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) non erano finora soggetti al sistema dello "split-payment". A decorrere dal primo luglio 2017 invece lo "split-payment" sarà esteso anche a questa categoria di soggetti, sempre per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione.

Analogamente si ha un'estensione dell'applicazione dello "split-payment" dal 1.07.2017 in avanti anche alle fatture emesse verso società/enti controllati dalla Pubblica Amministrazione. La dettagliata individuazione di quali società/enti saranno interessate da tale novità dovrà avvenire nei prossimi mesi.

L'ulteriore restrizione temporale della detrazione dell'IVA sulle fatture in entrata

Ai fini della detrazione dell'IVA sulle fatture in entrata/bollette doganali, queste devono essere registrate comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura/bolletta doganale, che vuol dire al più tardi entro febbraio dell'anno successivo della data fattura; in caso contrario, si perde il diritto alla detrazione dell'IVA.

L'ulteriore abbassamento del limite ai fini della compensazione di crediti tributari senza visto di conformità

È stato abbassato da Euro 15.000 a Euro 5.000 il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA/IRES/IRPEF/IRAP/ecc.) in compensazione, al di sopra del quale si necessita del visto di conformità da parte di un professionista/CAF, così come l'estensione dell'obbligo di compensazione unicamente via portali ENTRATEL/FISCONLINE.

Secondo gli ultimi chiarimenti dal primo giugno 2017 ogni compensazione di crediti tributari effettuati da imprese/professionisti (soggetti dunque con partita Iva) mediante l'utilizzo del modello F24 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del canale telematico dell'amministrazione finanziaria FISCONLINE O ENTRATEL e non potrà più avvenire via home-banking. Per le persone fisiche senza partita IVA, la compensazione rimane generalmente possibile via home-banking, ma anche qui agisce la nuova soglia (ridotta da Euro 15.000 ad Euro 5.000) per dover chiedere un visto di conformità ad un commercialista per poter effettuare le compensazioni via F24.

La possibilità di applicare la "cedolare secca" anche alle locazioni brevi

A decorrere dall'1 giugno 2017 verrà introdotta la possibilità di optare per l'applicazione della "cedolare secca", con l'aliquota del 21%, anche alle locazioni brevi; le locazioni brevi sono quelle riferite a immobili abitativi con una durata non superiore a 30 giorni e dove vengono anche offerti servizi aggiunti (cambio biancheria, pulizia, ecc.).

La modifica nel calcolo della base ACE

La base del calcolo dell'ACE - "Aiuto Crescita Economica", corrisponde all'incremento del capitale proprio; questo incremento verrà calcolato con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente, anziché a quello in corso al 31.12.2010; questa novità si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. Questo comporta che p.e. per l'anno solare 2017 verrà meno la possibilità di considerare l'incremento Ace dell'anno 2011.

L'aumento delle aliquote IVA

L'aumento delle aliquote IVA, come già previsto dall'art. 1, comma 718, della Legge Finanziaria 2015, è stato rivisto come segue (sempre salvo future modifiche):

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% nel 2021.

La modifica del limite ai fini del reclamo e della mediazione

Il limite, sopra il quale diventa obbligatorio porre l'istanza per il reclamo/mediazione nelle controversie fiscali, è aumentato da Euro 20.000 a Euro 50.000, con riferimento agli atti impugnabili e che saranno notificati dall'1.01.2018 in avanti.

La possibilità di definizione agevolata di liti pendenti

Con riferimento alle controversie fiscali, con riferimento alle quali la costituzione in giudizio di primo grado del ricorrente è avvenuta entro il 31.12.2016 e con riferimento alle quali pende ancora la pronuncia definitiva, è introdotta la possibilità di chiudere la lite, pagando le imposte e gli interessi, potendo omettere pagare le sanzioni incluse.

Le modifiche apportate all'agevolazione della "patent-box"

È stato disposto che non è più possibile beneficiare dell'agevolazione "patent-box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa; l'agevolazione fiscale è invece applicabile ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente beni agevolabili.

La tassazione delle riserve in caso di uscita del regime IRI

È previsto che in caso di cessazione dell'applicazione del regime IRI (tassazione del reddito d'impresa, prodotte dalla società di persone, con l'aliquota flat del 24%), anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve di utili prodotti in corso di vigenza del regime IRI, concorrono a formare il reddito tassabile del soggetto percipiente, potendosi applicare però il credito d'imposta del 24%.

2 Altre novità introdotte all'interno di altre disposizioni non prettamente fiscali

Per soggetti IVA

Altre novità introdotte all'interno di altre disposizioni non prettamente fiscali

Di seguito riportiamo alcune novità che sono state introdotte all'interno di altre disposizioni di legge.

Il ripristino della responsabilità solidale diretta ed immediata tra committenti e appaltatori

In seguito elenchiamo i cambiamenti intervenuti dal 17 marzo 2017 a riguardo della responsabilità solidale negli appalti, grazie all'abrogazione di disposizioni fino ad allora vigenti – con il Decreto Legge n. 25/2017:

Le disposizioni abrogate	Le conseguenze pratiche delle nuove disposizioni
Possibilità concessa ai contratti collettivi di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, con l'individuazione di procedure di controllo e di verifica della regolarità degli appalti.	Impossibilità per il committente di essere chiamato in causa dal lavoratore unitamente all'appaltatore ed eventuali subappaltatori, e di eccepire il beneficio della loro preventiva escussione.
Beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. In base a questo beneficio, fino al 16 marzo si poteva avviare l'azione esecutiva sul committente soltanto dopo un'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore ed eventuali subappaltatori.	Impossibilità per il giudice di verificare l'infruttuosa escussione del patrimonio di appaltatore ed eventuali subappaltatori, prima di dare avvio all'azione esecutiva nei confronti del committente.

In pratica, la modifica normativa aumenta le tutele dei lavoratori. Infatti, nel caso non abbiano ricevuto il corretto pagamento di stipendi/salari e/o contributi, possono decidere liberamente di agire anche subito nei confronti del committente, senza avere l'obbligo (vigente fino al 16 marzo 2017) di passare per la previa escussione dell'appaltatore o subappaltatore.

Chiarimenti di prassi a riguardo del "super/iper-ammortamento"

La possibilità e i presupposti ai fini dell'applicazione del "super/iper-ammortamento" le avevamo già elencate nella nostra newsletter n. 01/2017. Ora sono stati pubblicati alcuni chiarimenti di prassi, con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, reperibili in Internet al seguente indirizzo:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio+5per mille/Elenco+permanente+degli+iscritti/Per+saperne+di+piu/Dpcm+7+luglio+2016/DPCM+7+luglio+2016.pdf>

Ricordiamo che alla maggiorazione dell'ammortamento del 40%/150% sono ammissibili gli investimenti in beni nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, con la possibilità di posticipare la predetta data al 30 giugno 2018, qualora l'impresa acquirente e il fornitore firmino il relativo ordine entro la data del 31.12.2017 e l'impresa acquirente paghi, entro la stessa data, acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione al proprio fornitore.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva di proprietà.

Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, il contratto di locazione deve essere stipulato entro il 31.12.2017 e deve essere versato un canone anticipato di almeno il 20% alla società di leasing, affinché risultino ammissibili gli investimenti effettuati nel periodo tra il primo gennaio 2018 e il 30 giugno 2018.

In particolare è stato chiarito che ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione dell'esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. In seguito elenchiamo come la data dell'investimento influisce l'applicazione dell'agevolazione:

	Periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento	Periodo d'imposta di entrata in funzione	Periodo d'imposta di interconnessione	Spettanza iperamortamento
bene 1	2016	2016	2017	No (spetta il superammortamento con fruizione dal 2016)
bene 2	2016	2017	2017	No (spetta il superammortamento con fruizione dal 2017)
bene 3	2017	2017	2017	Sì, con fruizione dal 2017
bene 4	2017	2017	2018	Sì, con fruizione dal 2018 (nel 2017 spetta il superammortamento)

La trasmissione dei dati dei distributori automatici

I distributori automatici (c.d. "vending machine") sono apparecchi automatizzati che erogano prodotti o servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo (si pensi ai parcheggi automatizzati, agli erogatori automatici di cibi e bevande, ecc.).

Con provvedimento del 30 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha definito le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione

telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo dei distributori automatici. In particolare, per i distributori automatici che non sono dotati di una porta di comunicazione necessaria per l'invio digitale dei dati a un dispositivo esterno che li memorizza e li trasmette all'amministrazione finanziaria, l'obbligo di memorizzare e trasmettere le informazioni partirà dal primo gennaio 2018. Pertanto consigliamo ai nostri clienti, che possiedono ed erogano beni/servizi mediante apparecchi automatizzati, di contattare in tempo e di definire con il proprio fornitore l'adattamento dell'apparecchiatura utilizzata ai fini del rispetto delle prescrizioni prima evidenziate.

Esclusi dall'obbligo della trasmissione sono le operazioni assoggettate al regime IVA c.d. "monofase", tra le quali spiccano per esempio le cessioni di tabacchi, ricariche telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee. Nel caso in cui il distributore eroghi anche "altri" beni/prodotti, ordinariamente assoggettati ad IVA, l'invio riguarderà soltanto i corrispettivi di tali beni/prodotti.

Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili al seguente indirizzo Internet: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+30+marzo+2017+distributori+automatici>

Lo snellimento dell'iter per l'attribuzione del 5 per mille dell'IRPEF

È stato disposto che la domanda di iscrizione all'elenco degli assegnatari del 5 per mille dell'IRPEF (enti non commerciali, ONLUS, enti di volontariato, ecc.), non deve essere più rinnovato ogni anno, ma una volta iscritto, i soggetti risultano inseriti nell'elenco e permangono come iscritti, salvo la comunicazione di variazioni a riguardo. Maggiori informazioni a riguardo sono contenute nella circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 31 marzo 2017, reperibile in Internet al seguente indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e86f24a9-2648-42f7-84d1-277450fa65ff/CIRCOLARE_N.5_DEL_31032017.pdf?MOD=AJPERES&cacheID=e86f24a9-2648-42f7-84d1-277450fa65ff

I soggetti beneficiari devono redigere e trasmettere al competente Ministero (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), entro un anno dall'effettiva assegnazione/ricevimento dell'importo, un apposito rendiconto dal quale risulta con chiarezza l'impiego dei mezzi ricevuti, a condizione che i mezzi assegnati superino Euro 20.000. Questo documento deve essere conservato per almeno dieci anni. Maggiori informazioni a riguardo sono ricavabili in particolare all'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 7 luglio 2017, reperibile in Internet al seguente

indirizzo: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio+5permille/Elenco+permanente+degli+iscritti/Per+saperne+di+piu/Dpcm+7+luglio+2016/DPCM+7+luglio+2016.pdf>

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

Circa l'introduzione dell'obbligo di comunicare le liquidazioni periodiche IVA Vi abbiamo già informato nella nostra precedente newsletter 4/2017. Nel frattempo l'Agenzia delle Entrate ha emanato il modello della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA con le istruzioni per la compilazione; tale modulistica è reperibile in Internet all'indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b/IVA+period_2017_mod_istr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f8544907-3410-4ad0-a6c8-84a03f91868b.

Entro il 31 maggio 2017 devono essere inviati telematicamente i dati relativi alla liquidazione IVA del primo trimestre 2017 (per i contribuenti trimestrali) oppure alle liquidazioni IVA dei primi tre mesi dell'anno 2017 (per i contribuenti mensili), salvo che verrà concesso una proroga di predetto termine.

Chiediamo comunque ai nostri spettabili clienti di inviarci al più tardi entro il prossimo 17 maggio i dati necessari ai fini dell'invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA, riportando i dati delle liquidazioni nel file Excel che trovate nel seguente link <http://www.bureauplattner.com/wp-content/uploads/2017/05/periodische-MwSt.-Abrechnungen-IVA-2017-mit-Beispiel-liquidazioni-periodiche-IVA-2017-con-esempio.xls> e inviando poi il file Excel a uno dei seguenti indirizzi mail: Lea.Rabensteiner@bureauplattner.com o Maria.Wieser@bureauplattner.com



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.